

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **44/1982** (ECLI:IT:COST:1982:44)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **22/10/1981**; Decisione del **22/01/1982**

Deposito del **16/02/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14528**

Atti decisi:

N. 44

ORDINANZA 22 GENNAIO 1982

Deposito in cancelleria: 16 febbraio 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 54 del 24 febbraio 1982.

Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma terzo e quarto, 8, u.c., e 22,

comma terzo, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo ed altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme sull'interruzione volontaria della gravidanza e per la tutela sociale della maternità"), in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., deducendo che l'apposito regime dell'interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale, dettato nella norma censurata con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, vulnera i precetti costituzionali, dai quali si assume sia sotto vario riguardo tutelato il diritto alla vita del concepito: con l'ulteriore risultato di disattendere le prescrizioni circa la liceità penale dell'aborto, che sarebbero contenute nella sentenza n. 27/75 di questa Corte;

considerato che questa Corte ha con sentenza n. 108 del 1981 dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della norma censurata, sotto gli stessi profili che vengono in considerazione nel presente giudizio: un'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe invero l'estensione a caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto, nel contesto dell'art. 22, terzo comma, per l'aborto commesso oltre i primi tre mesi di gravidanza, e così, in definitiva, l'insorgenza di una regola incriminatrice nuova, la cui produzione in forza dell'art. 25, secondo comma, Cost., è invece riservata al legislatore;

che la Corte non ravvisa ragioni per modificare la propria giurisprudenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.